



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
*Ufficio V – Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali – Progetti
Europei – Edilizia Scolastica.*

MIUR.AOODRVE. Uff. 5
Prot. n. 7852/A34.a

Venezia, 4 giugno 2012

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
autonome statali e paritarie del Veneto

LORO SEDI

e p. c.
Ai Dirigenti della Direzione Generale

SEDE

Ai Dirigenti degli UST
LORO SEDI

e p. c.
Al Dirigente
della Direzione Istruzione della Regione Veneto

VENEZIA

**OGGETTO: Chiarimenti - Eventi sismici – chiusura anticipata e validità anno scolastico
2011/12**

Vista la nota MIUR – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012 avente ad oggetto la validità dell'anno scolastico e gli adeguamenti dei calendari scolastici regionali in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;

Vista la delibera n. 490 del 19.4.2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l'anno scolastico 2011/2012;

Considerate le numerose richieste di chiusura anticipata delle lezioni dell'anno scolastico in corso che pervengono allo scrivente Ufficio a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni scorsi;

Considerato che la chiusura anticipata delle lezioni dell'anno scolastico in corso per cause di forza maggiore e/o eventi imprevedibili e straordinari consegue a decisioni di competenza degli enti locali interessati;

Tutto ciò visto e considerato

si ritiene che, a fronte di motivata chiusura degli edifici scolastici da parte dei competenti EE.LL. tale da comportare la conclusione anticipata delle lezioni dell'anno scolastico in corso, debba considerarsi efficace quanto disposto dalla nota MIUR – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012 citata in premessa. Tale ultima considera tra gli eventi imprevedibili e straordinari che inducono i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche anche le gravi calamità naturali.

Pertanto “Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200 giorni, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.

Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell'attività didattica, potranno valutare, a norma dell'art. 5 del DPR 275/99 “in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezione non effettuati”. (cfr. nota MIUR prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012)

Si rileva, infine, l'opportunità che i provvedimenti decisòri degli EE. LL. di cui *supra* vengano trasmessi allo scrivente Ufficio e alla Direzione Istruzione della Regione Veneto.

f.to
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola

All. 1) Nota MIUR prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012